

A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI BRESCIA "A. LOGLIO"

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione ARI di Brescia, fu costituita il 21/12/1958. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale, con la finalità di riunire i Soci Ari effettivi Juniores, Onorari e Ari Radio Club. Inoltre esclude dal suo operato qualsiasi finalità politica o di lucro.

Art. 2 COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

Art. 4 AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota Sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Possono entrare a far parte della Sezione tutti i Soci ARI ed ARI RADIO CLUB che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo di Sezione. Il versamento della quota Sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi Sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I Soci Effettivi della Sezione ARI, ad eccezione dei Soci Juniores, gli aspiranti Soci e Soci ARI RADIO, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività di Sezione;
- b) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nel Referendum (solo Soci Effettivi);
- c) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
- d) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- e) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI;
- f) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- g) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI. I Soci Juniores, gli aspiranti Soci e i Soci ARI RADIO CLUB godono degli stessi diritti, eccetto di quelli elencati ai punti "b" ed "f".

Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 ORGANI

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) i Proviviri

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 31 gennaio, ma non oltre il 31 marzo.

Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di Sezione ogni volta che il Consiglio stesso o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il

pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 11 FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Art. 12 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso e il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;
- d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale;
- e) le proposte e suggerimenti dei Soci.

L'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 13 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri Effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota Sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti Sociali. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente
- b) un Vice Presidente
- c) un Segretario (Cassiere)
- d) ha facoltà inoltre di nominare tra i Soci di Sezione, responsabili di attività specifiche.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di parità tra gli eletti sul settimo votato, risulta eletto il Socio con maggiore anzianità continuata di Associazione presso la Sezione ARI.

Art. 14 ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti Sociali;
- b) la scheda di votazione;
- c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;
- d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda;

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.

Art. 15 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi di norma almeno una volta al mese.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese

note dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente, almeno sette giorni prima, mediante avviso. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed il Sindaco, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto di parola o di voto.

Qualora l'argomento di discussione dovesse essere di carattere riservato la riunione potrà continuare a porte chiuse.

Il Consiglio Direttivo indice con frequenza di norma mensile una riunione di carattere consultivo tra i Soci nella quale viene presentata l'attività svolta dal Consiglio stesso e vengono informalmente raccolte le proposte per la futura attività del Consiglio Direttivo.

Art. 16 POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI.

Art. 17 VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Eccezionalmente, in caso di assenza di entrambi potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano di età associativa.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte in un anno (anche non consecutive), il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante cooptazione. Ciò fino a un massimo di tre Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo, deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere delle Assemblee. Copia delle deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee deve essere affissa all'albo della Sezione.

Art. 20 LIBRO GIORNALE

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

- a) libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione di ogni singola operazione contabile.
- b) A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note ecc...), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario.

Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione ARI può tenere altri libri Sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri Sociali obbligatori, già viste agli Art. 19 e 20.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto da un Sindaco Effettivo e un supplente, eletti per Referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti Sociali. Il Sindaco dura in carica due anni e può essere rieletto. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito del Collegio Sindacale curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 23 POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti espletato dalla commissione elettorale formata da almeno due Soci non candidati.

Art. 24 VACANZA DEL SINDACO

In caso di vacanza del Sindaco, subentra il Sindaco supplente. Se, nel caso di elezioni, due o più Soci hanno la stessa graduatoria, per la carica di Sindaco, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età associativa.

Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche Sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi, debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO V - VOTAZIONE E DELIBERE

Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per il Referendum.

Art. 27 VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su richiesta dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti Sociali e in regola con il pagamento della quota Sociale, apposita scheda sotto il controllo del Sindaco.

- a) le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota Sociale al momento dell'espressione del voto, o subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio per:
- 1) la nomina dei sette membri del Consiglio Direttivo, del Sindaco e del Sindaco supplente del Collegio Sindacale;
 - 2) lo scioglimento della Sezione;

- 3) per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
- b) Tutte le altre deliberazioni non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci comprese la revisione e modifica del presente Regolamento.

Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lettera semplice, lo scrutinio non potrà avvenire prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dal Sindaco.

Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del Referendum, il Sindaco stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispose l'invio ai Soci, controlla le operazioni di scrutinio assistito da almeno due Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dal Sindaco.

Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata non prima del giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e dei votanti.

Art. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. in essa funge da Segretario, il Segretario della Sezione.

Art. 32 VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall' Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali, deve darne comunicazioni alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, e provvedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti Sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quello dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo e ne assume le responsabilità degli atti. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento.

Art. 35 SEGRETARIO - CASSIERE

- a) Il Segretario - Cassiere è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E' altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Consiglio Direttivo e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.
- b) I Provirari - eletti pro tempore in numero di tre dall'Assemblea per dirimere eventuali controversie sorte tra i Soci della Sezione, nello spirito degli art. 44-45-46 dello Statuto Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti Sociali di cui all'Art. 5.

Art. 38 SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc..) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'ARI. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria del 30/01/1998

Il Presidente
I2QIL Antonino Di Pietro

il Segretario
IK2YYI Paola Maradini

Approvato dall'Assemblea del CRL in data

.....

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e scopi
Art. 2 - Competenza
Art. 3 - Patrimonio

Soci

Art. 4 - Ammissione e quote
Art. 5 - Diritti dei Soci
Art. 6 - Recesso

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 – Organi

Capo I - Assemblea dei Soci

Art. 8 - Composizione
Art. 9 - Assemblea Ordinaria
Art. 10 - Assemblea Straordinaria
Art. 11 - Formalità per la convocazione
Art. 12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 13 - Composizione
Art. 14 - Elezione
Art. 15 - Convocazione
Art. 16 - Poteri
Art. 17 - Validità delle adunanze
Art. 18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

Capo III - Libri Sociali obbligatori e facoltativi

Art. 19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 20 - Libro giornale e libro inventano
Art. 21 - Libri facoltativi

Capo IV - Collegio Sindacale

Art. 22 - Elezione
Art. 23 - Poteri
Art. 24 - Vacanza del Sindaco
Art. 25 - Gratuità delle cariche Sociali

Capo V- Votazioni e delibere

Art. 26 - Votazioni e delibere
Art. 27 - Votazioni per il Referendum e in Assemblea
Art. 28 - Chiusura delle votazioni
Art. 29 - Sorveglianza e scrutinio
Art. 30 - Percentuale votanti e votazioni
Art. 31 - Organi dell'Assemblea
Art. 32 - Verbale di Assemblea
Art. 33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - Presidente
Art. 35 - Segretario – Cassiere

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Efficacia obbligatoria
Art. 37 - Sanzioni disciplinari
Art. 38 - Scioglimento della Sezione